

(N. 2489-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

Relazione di maggioranza della 5^a Commissione permanente

(Finanze e Tesoro)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria e Commercio

di concerto col Ministro del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1953

Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E. N. I.).

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema della ricerca e dello sfruttamento degli idrocarburi in Italia si è imposto in questi ultimi anni in modo così rilevante da sollecitare un rinnovamento della legislazione vigente.

A tale fine il Governo ha presentato in tempi successivi tre disegni di legge attinenti al problema sotto i titoli di « Costruzione ed esercizio di oleodotti e gasdotti », « Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi », « Istituzione dell'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) ». Mentre i primi due progetti sono

tuttora all'esame dell'altro ramo del Parlamento l'ultimo, passato il vaglio della Camera dei deputati, è ora all'esame nostro.

Non sarà forse superfluo precisare che il primo dei tre disegni di legge determina disposizioni per le concessioni riguardanti la costruzione e l'esercizio degli oleodotti e dei gasdotti, mentre il secondo detta particolari disposizioni circa i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione degli idrocarburi, permessi e concessioni che vengono finora rilasciati in base alla legge mineraria 29 luglio 1927, n. 1443.

Il disegno di legge che è oggi al nostro esame riguarda specificatamente l'istituzione di un ente nazionale destinato a riordinare l'attività petrolifera dello Stato e a fruire in un'ampia zona, comprendente quasi nella sua interezza la Valla Padana, dell'esclusiva per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi e per la costruzione e l'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.

Tre problemi si pongono quindi subito dinanzi alla nostra osservazione. È proprio necessario questo riordinamento delle attività statali nel campo degli idrocarburi? È veramente giustificato questo stato di esclusiva, sia pure limitato ad una parte del territorio della Repubblica? È adeguato il disegno di legge agli scopi che si prefigge?

Sul primo punto non vi furono, durante la discussione in Commissione, particolari dissensi, salvo la forma del riordinamento che qualche collega avrebbe voluto veder attuato direttamente attraverso una direzione generale od una sezione del Ministero dell'industria e commercio o in riferimento alle caratteristiche dell'Ente costituendo cui altri avrebbero voluto negare la qualità di Ente di diritto pubblico. A convincere tuttavia sulla necessità di riordinare le attività statali nel campo degli idrocarburi basterà un rapido esame della situazione attuale.

Lo Stato italiano ha iniziato la sua partecipazione all'attività petrolifera con il regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, che ha dato vita ad un'azienda generale petroli (A.G.I.P.) avente per oggetto lo svolgimento di ogni attività relativa all'industria ed al commercio dei prodotti petroliferi e coll'incarico « di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle colonie in base a programmi quinquennali da approvarsi di concerto fra i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze ».

Il capitale dell'Azienda venne fornito per 60 milioni dall'Amministrazione dello Stato e per due quote di 20 milioni per ciascuno dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, oggi Istituto nazionale previdenza sociale. Successivamente, con la partecipazione della A.G.I.P. e, a volte, del Demanio, furono costi-

tuite altre società, fra cui alcune completamente controllate, sempre aventi lo scopo di svolgere attività nel campo petrolifero.

Nel 1940 venne poi costituito, con legge 2 ottobre 1940, n. 1501, l'Ente Nazionale Metano con la finalità di eseguire e coordinare le ricerche petrolifere e la coltivazione dei giacimenti, di sviluppare e coordinare la produzione del metano assicurandone le vendite, la distribuzione, l'utilizzazione.

Lo Stato fornì 20 milioni di capitale lasciando la possibilità di partecipazioni da parte di istituti finanziari, di risparmio, di previdenza ed assicurazione fino al limite del 40 per cento della predetta somma. L'Ente fu pure autorizzato a partecipazioni azionarie e alla costruzione di metanodotti; in realtà rivolse la sua attività prevalente verso i problemi riguardanti l'impiego del metano per l'autotrazione.

Pare pertanto logico che questo complesso di partecipazioni statali vengano amministrate da un unico ente nazionale, così che l'attività petrolifera dello Stato, coordinata e diretta con unicità di vedute e di programmi, risulti più efficace e più produttiva.

Più aperti furono invece i dissensi manifestati durante la discussione in Commissione sul problema dell'esclusiva. Vi fu così chi negò una giustificazione giuridica ad essa e la sua opportunità e convenienza ritenendola dannosa per l'economia del Paese. Altri lamentò inoltre in modo particolare l'esclusiva delle costruzioni e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali, asserendo che tali condotte dovrebbero essere statizzate e messe a disposizione di tutti gli interessati privati e pubblici. Fu così esaltato il regime di libertà per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione degli idrocarburi e si negò che tale regime possa offrire rendite di favore per i ricercatori privati. Vi fu anche chi trovò eccessive le competenze attribuite all'Ente riguardo la lavorazione, la trasformazione, l'utilizzazione e il commercio di idrocarburi e vapori naturali sia perchè gli enti statali e similari non avendo limiti di rischio e contando sul denaro pubblico tenderebbero ad estendere esclusivamente le proprie attività e sia perchè opererebbero in condizioni di privilegio danneggiando l'iniziativa privata che si isterilirebbe, lasciando in certi casi il

campo alle grosse società che, per la loro mole, contano anche esse sull'appoggio dello Stato.

Si ripeté così in Commissione la discussione ampia ed elevata che già si ebbe in Senato nel luglio del 1950 in occasione dello svolgimento di interpellanze ed interrogazioni sulle ricerche petrolifere e sarebbe lungo ripetere tutte le argomentazioni addotte pro e contro il regime di esclusiva. Pare tuttavia sufficiente al relatore riassumere le principali ragioni che hanno suggerito alla Commissione, nella sua ampia maggioranza, l'accoglimento dello spirito che ispira il disegno di legge.

Già la legge mineraria del 1927 e l'articolo 826 del Codice civile riconoscono allo Stato la proprietà dei prodotti del sottosuolo, mentre per l'articolo 23 della Costituzione può essere riservato allo Stato o ad Enti pubblici l'esercizio di imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia. Non esistono pertanto dal lato giuridico ostacoli al Monopolio di Stato. Ma accanto a questa giustificazione altra ne esiste che potremmo dire di carattere morale.

Lo Stato italiano già prima del 1926 ha cercato di sollecitare la ricerca di idrocarburi da parte di privati e poi nel detto anno ha cercato, con la costituzione dell'A.G.I.P., di supplire alla scarsità dell'iniziativa privata con quella pubblica. Non è forse qui il caso di riassumere le tappe successive e le alterne vicende che hanno caratterizzato tali ricerche, si può tuttavia consentire che le prime consistenti scoperte di idrocarburi nella Valle Padana sono merito dell'A.G.I.P. e che indubbiamente il massimo sforzo si è compiuto con il denaro dello Stato.

E con questo non si intende dimenticare i modesti ricercatori che sono stati i pionieri dello sfruttamento degli idrocarburi nei territori delle provincie di Ferrara e di Rovigo i quali, per la modestia dei mezzi, limitarono le loro ricerche a profondità relativamente ridotte e che la loro tenacia vedono riconosciuta dal rispetto dei loro diritti contemplata dal disegno di legge in esame.

Pare quindi più che giustificato che lo Stato non rinunci a ciò che col proprio denaro e con la costanza di dirigenti avveduti e capaci è stato tenacemente ricercato fino al raggiungimento del successo. Occorre piuttosto esami-

nare se lo Stato ha convenienza ad incamminarsi in tale impresa. La consistenza delle scoperte frutto delle ricerche fin qui compiute lasciano tranquilli a questo riguardo. I tecnici giudicano infatti che esista oggi nei giacimenti scoperti una riserva di idrocarburi gassosi e liquidi (ragguagliati questi ultimi a metano) dell'ordine di un centinaio di miliardi di metri cubi. Ora l'erogazione di queste riserve, anche se distribuita nel periodo di un ventennio, può considerarsi remunerativa degli investimenti statali passati e di quelli contemplati dal presente disegno di legge.

La stessa insistenza con cui da parte degli operatori privati si reclama un regime di concorrenza dice come anche da essi siano considerate buone le prospettive dei risultati.

Ma oltre alla convenienza finanziaria per lo Stato occorre ancora esaminare la convenienza economica per il Paese che da un regime di monopolio potrebbe apparire mortificata. Si adduce infatti da alcuni che la difficoltà da parte dello Stato di reperire gli ingenti mezzi necessari al finanziamento di ricerche più estese e più approfondite finirebbe per impedire un più elevato sfruttamento delle risorse degli idrocarburi. Pare tuttavia logico pensare che se le difficoltà di finanziamento sussistono per lo Stato, a maggiore ragione sussistono per gli imprenditori privati e d'altra parte il disegno di legge contemplando il finanziamento obbligazionario cerca di ridurre questa possibile deficienza. Nè può suffragare l'idea dell'intervento del capitale straniero, perchè non può escludersi che tale intervento possa in determinate circostanze rappresentare, per interferenze di interessi, una remora anzichè un incentivo alle ricerche.

Non si può poi trascurare la considerazione che solamente pochi complessi finanziari sarebbero in grado in Italia di affrontare le ricerche in modo adeguato e che essi finirebbero per accentuare certe caratteristiche monopolistiche che già troppo li distinguono, così che si correrebbe il rischio di veder sostituito all'esclusiva dello Stato il monopolio dei privati.

D'altra parte la limitatezza di mezzi per l'Ente costituendo, che sarebbe non obiettivo voler minimizzare, hanno suggerito di limitare l'esclusiva alla Valle Padana e di non esten-

derla, come da qualche parte si sarebbe voluto, a tutto il territorio nazionale.

Non può infine trascurarsi a favore dell'esclusiva statale l'importante problema del prezzo del metano. Il metano rappresenta infatti una fonte di energia che per il suo basso prezzo apporta beneficio a quei complessi industriali che sono in grado di sostituirla a quelle comunemente usate. D'altra parte solo le industrie di alcune regioni possono oggi avvalersi di un tale vantaggio per cui la distribuzione del metano a prezzo di costo finirebbe per creare uno squilibrio fra i complessi industriali delle diverse parti d'Italia e per accrescere quella posizione di svantaggio che già oggi affligge l'industria del sud. Si può quindi affermare che se la libertà di ricerca e di coltivazione delle risorse della Valle Padana riuscisse ad evitare il summenzionato pericolo del monopolio privato e portasse realmente ad un prezzo di concorrenza si stabilirebbe un grave squilibrio nell'economia del Paese che annullerebbe oltre tutto l'ingente sforzo che oggi lo Stato compie per perequare le condizioni economiche delle varie regioni d'Italia. Nasce pertanto da qui la necessità di una politica del prezzo del metano che solo un Ente statale può perseguire con equità ed oculatezza.

Resta così da rispondere al terzo problema circa la rispondenza del disegno di legge ai fini che si propone. Attualmente secondo i tecnici la disponibilità di metano alla bocca dei pozzi si può calcolare in 10-12 milioni di metri cubi al giorno con una possibilità di erogazione per 20 anni circa. Si prevede altresì per il prossimo biennio di poter gradualmente aumentare la potenzialità produttiva a bocca di pozzo a 18-20 milioni di metri cubi al giorno, essendo già valutabile in modo sufficientemente approssimato la consistenza di giacimenti già identificati ed in particolare di quello di Ravenna. D'altra parte il consumo medio giornaliero per l'anno 1952 sarà di poco inferiore ai quattro milioni e potrà negli anni successivi raggiungere i 7-8 milioni di metri cubi attraverso ad una estensione dei metanodotti che dovrebbero raggiungere entro il 1954 tutti i maggiori centri industriali dell'Italia settentrionale.

Risulta così che il problema della distribuzione al consumo è oggi di risoluzione più lenta

e più difficile che quello della produzione del gas.

Pur tuttavia il piano di lavoro del prossimo biennio appare adeguato e tecnicamente equilibrato nelle sue varie parti e rispetto ai bisogni del Paese. Esso d'altra parte può essere affrontato finanziariamente come può rilevarsi dal presente piano:

<i>(in milioni di lire)</i>	1953	1954
<i>Investimenti e spese</i>		
Ricerche minerarie	15.250	15.900
Metanodotti	20.200	16.400
Impianti di lavorazione e vari	6.800	7.500
Servizio prestiti	10.000	15.200
	25.250	55.000
<i>Mezzi finanziari a copertura</i>		
Ricavi vendita prodotti	31.250	38.800
Finanziamento legge E.N.I. e legge occupazione	20.000	12.500
Debito verso fornitori	1.000	3.700
	52.250	55.000

Così inquadrati per sommi capi i motivi che hanno ispirato il disegno di legge e le ragioni che suffragano il suo accoglimento, cui non è mancato il conforto dell'autorevole e favorevole parere scritto della 9ª Commissione permanente, industria, commercio interno ed estero, turismo, che si unisce in allegato, può essere utile un rapido riassunto dei punti salienti del disegno di legge e della discussione seguita all'esame dei singoli articoli.

Il capo I tratta degli scopi e del patrimonio dell'Ente. Ne determina così i compiti; definisce i limiti territoriali dell'esclusiva per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e per la costruzione e l'esercizio delle condotte di trasporto; riconosce all'Ente la possibilità di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e di vapori naturali; dà allo stesso la caratteristica di *holding* contemplando la costituzione di società controllate o collegate per l'esercizio sia dei compiti per cui gode di esclusiva che per quelli per cui non ne gode; riconosce la possibilità di emissioni di obbligazioni ad incre-

mento del fondo di dotazione, di cui determina l'ammontare costituito e da denaro fresco e da diritti e beni dell'Amministrazione statale in varie aziende petrolifere. Ancora contempla la cessazione dell'Ente Nazionale Metano e la costituzione di un Comitato composto dai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio cui sono demandate le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti. Gli oppositori al disegno di legge presentarono sugli articoli di questo capo numerosi emendamenti miranti alla realizzazione delle proprie tesi ed anche per attribuire la dipendenza dell'Ente dal Ministero dell'industria e commercio, ma la Commissione li respinse attenendosi al testo approvato dalla Camera. Qualche collega poi pur dando la propria approvazione si riservò di presentare eventualmente in Assemblea o emendamenti o ordini del giorno impegnativi per l'osservanza di particolari norme nell'esecuzione di alcune disposizioni.

Il capo II definisce l'ordinamento dell'Ente e fu approvato nel testo della Camera dei deputati, malgrado che qualche collega avesse suggerito un nuovo sistema nella composizione e norma dei Consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di Enti statali atto, a sua detta, ad evitare possibili inconvenienti.

In occasione della discussione dell'articolo 19 la Commissione votò poi un ordine del giorno allo scopo di impegnare il Governo a non valersi, se non in casi eccezionalissimi della facoltà di proroga della gestione commissariale.

Il capo III tratta del bilancio che deve essere comunicato con le relazioni al Parlamento entro il 30 settembre successivo alla chiusura fissata per il 30 aprile e stabilisce la ripartizione degli utili netti. La parte spettante allo Stato, determinata nel 65 per cento, sarà per i

primi tre anni di esercizio portata in aumento del fondo di dotazione.

Infine il capo IV contiene disposizioni per le dichiarazioni di utilità pubblica, per facilitazioni fiscali, per l'abrogazione dell'articolo 6 della legge costitutiva dell'A.G.I.P. che affidava ad essa l'incarico di eseguire ricerche petrolifere, per l'esercizio dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione e di condotte per il trasporto di idrocarburi preesistenti, per la copertura dell'onere a carico del bilancio dello Stato per il primo esercizio finanziario. Stobilisce altresì l'obbligo di mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio tutti i dati relativi a rilievi geologici e geofisici effettuati nella zona in cui è stabilita l'esclusiva per l'Ente.

Anche gli articoli contenuti in questi ultimi capi vennero approvati dalla Commissione nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento dopo che fossero stati respinti alcuni emendamenti proposti.

Potrà infine essere utile per una completa visione della materia segnalare le principali modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge governativo. Esse possono essere così riassunte: abolizione della possibilità di subconcessioni da parte dell'Ente, cessazione dell'Ente nazionale metano che, secondo il primitivo testo, era trasformato in Società per azioni, sostituzione nel Consiglio di amministrazione di rappresentanti dei Ministeri ai direttori generali degli stessi, inclusione nello stesso dei rappresentanti dei dipendenti dell'Ente

Al relatore non resta così che da invitare il Senato, a nome della Commissione nella sua maggioranza, ad approvare il disegno di legge.

VARALDO, *relatore per la maggioranza.*

ALLEGATO N. 1.

AREE ACCORDATE IN CONCESSIONE E IN PERMESSO DI RICERCA PER IDROCARBURI A TUTTO IL 24 APRILE 1952

D I T T A	VALLE PADANA		TERRITORIO EXTRA-PADANO										TOTALE GENERALE			
	Italia settentr.		Italia centrale		Italia meridion.		Sicilia		Totale							
	N.	Ettari	N.	Ettari	N.	Ettari	N.	Ettari	N.	Ettari	N.	Ettari	N.	Ettari		
A. G. I. P.	21	183.434	—	—	4	41.180	—	—	—	—	—	—	8	604.180	29	787.614
Ente nazionale metano	17	33.085	6	19.824	—	90.400	—	—	—	—	—	—	7	110.224	24	143.309
Terme demaniali Salsomaggiore	1	334	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	334
Società Ravennate Metano	7	9.357	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	9.357
Totale Enti statali e controllati	46	226.210	6	19.824	5	131.580	—	—	—	—	—	—	15	714.404	61	940.614
Società Petrolifera Italiana	31	54.337	5	5.772	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5.772	36	60.109
Società Idrocarburi nazionali	20	28.549	10	9.778	6	71.607	—	—	—	—	—	—	16	81.385	36	109.934
Società Petroli d'Italia	—	—	2	6.004	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6.004	2	6.004
Società Montecatini	—	—	—	—	3	51.559	—	—	—	—	—	—	66	173.702	69	225.261
Società Ricerche Petroli Meridionali	—	—	—	—	1	17.125	—	—	—	—	—	—	13	121.860	14	138.985
Società Anonima Meridionale Metano	—	—	—	—	3	5.374	—	—	—	—	—	—	23	228.108	26	233.482
Società Dalmine	—	—	2	12.840	8	69.050	—	—	—	—	—	—	10	81.890	10	81.890
Società Terni	—	—	—	—	1	86.947	—	—	—	—	—	—	1	86.947	1	86.947
Società Terra Apuliae	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	149.500	1	149.500
Soc. American Int. Fuel and Petroleum Co.	—	—	—	—	1	112.460	—	—	—	—	—	—	2	212.454	2	212.454
Società Macmillan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	100.607	4	100.607
Società D'Arcy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	91.464	3	91.464
Altri	149	170.366	115	55.855	25	44.494	—	—	—	—	—	—	143	132.613	292	302.979
TOTALE DITTE PRIVATE	200	253.252	134	90.249	48	458.616	9	319.339	9	678.160	105	678.160	296	1.546.364	496	1.799.616
TOTALE GENERALE	246	479.462	140	110.073	53	590.196	9	319.339	9	1.241.160	109	1.241.160	311	2.260.768	557	2.740.230

ALLEGATO N. 2.

PRODUZIONE ITALIANA DI PETROLIO E DI METANO DAL 1924 AL 1951

ANNO	Produzioni di petrolio in tonnellate						Produzioni di metano in 10 ³ mc.					
	A.G.I.P.	Società petroli d'Italia	Società petrolifera italiana	Società idrocarburi nazionali	Altri	TOTALE	A.G.I.P.	Società petroli d'Italia	Società petrolifera italiana	Società idrocarburi nazionali	Altri	TOTALE
1924	—	2.464	892,6	—	1.855,4	5.212	—	?	?	?	?	6.700
1925	—	3.104	909	—	3.883	7.896	—	?	?	?	?	6.934
1926	—	3.022	1.014	—	1.369	5.405	—	?	?	?	?	5.940
1927	—	3.309	1.143	—	1.686	6.138	—	?	?	?	?	5.848
1928	—	3.746	1.263,2	—	984,8	5.994	—	?	?	?	?	6.397
1929	—	2.919	1.883,1	—	1.083,9	5.886	—	?	?	?	?	6.998
1930	—	2.542	3.793,3	—	1.455,7	7.791	—	?	?	?	?	8.698
1931	—	2.019	11.941,5	—	834,7	16.188	—	?	?	?	?	12.113
1932	1.392,8	2.785,9	21.372,9	—	1.162,2	27.046	—	5.380	2.470,6	—	5.028,4	12.879
1933	2.639,8	1.583	20.649,5	—	1.653,7	26.526	—	3.980	4.845,4	—	4.957,6	13.783
1934	2.679,7	1.679	14.547,1	—	1.274,2	20.180	—	3.655	4.702,7	—	6.633,3	14.991
1935	1.875,2	1.658	11.500,2	—	943,6	15.977	—	1.550	5.685,1	—	5.118,9	12.354
1936	1.928,6	2.170	10.583,1	—	1.424,3	16.106	—	1.550	5.145,3	350	6.002,7	13.048
1937	1.337,7	1.828	9.758,6	—	1.426,7	14.351	374	1.625	5.965,4	495	6.715,6	15.175
1938	1.205,8	2.545	8.038,1	—	1.431,1	13.220	1.719,2	1.368,8	5.291,6	1.135	7.596,4	17.111
1939	802,5	1.867	7.332,2	51,2	1.992,1	12.045	4.104,9	1.400	4.550,2	1.266,1	8.902,8	20.224
1940	988,5	1.542	6.934,1	36,4	1.666	11.167	8.534,7	1.422,6	4.621,3	2.414,5	10.772,9	27.766
1941	2.210,4	1.314	6.425,3	23,7	2.447,6	12.421	15.921,2	1.464,3	5.110,8	3.846,3	15.825,4	42.168
1942	2.725,4	1.105	6.415,5	126,1	3.660	14.032	17.661,4	1.151	4.988,9	4.970	25.927,7	54.699
1943	3.251,7	726	5.665,7	260,3	1.870,3	11.774	13.639,5	1.360,8	4.900,8	8.235,5	26.852,4	54.989
1944	2.141,2	134	4.721,1	229,7	370	7.596	12.791,3	754,5	6.982,5	5.796,1	22.900,6	49.225
1945	2.203,6	556	3.169,6	768,8	333	7.031	11.943,2	279,7	5.554,8	5.294,5	18.826,8	41.899
1946	2.653,7	826	5.698,1	1.255,4	785,8	11.219	12.597,4	585	6.832,3	6.851,6	37.181,7	64.048
1947	2.841,5	548	5.190	826,8	1.437,7	10.844	19.641,0	574,5	9.368,7	7.247,3	56.670,5	93.502
1948	2.554,1	426	4.313,1	991	1.479,8	9.764	27.840,1	433,5	10.328,3	6.163,3	72.346,8	117.112
1949	3.630	421	4.373,4	449,6	1.040	9.914	106.580,7	487,3	14.036,8	4.545,1	123.782,1	249.432
1950	(1) 4.550,9	395	4.072,1	407,8	560,2	9.986	305.699	458,6	19.203	4.354,7	179.788,7	509.504
1951	(2) 16.369	353	3.233,7	348,3	379	20.683	723.583	681,1	18.298,6	3.867,3	210.462	956.892

(1) Secondo comunicazioni dirette dall'A.G.I.P., la produzione di petrolio e gasolina dell'Azienda nell'anno 1950 fu di tonn. 5.079.

(2) Secondo comunicazioni dirette dall'A.G.I.P., la produzione di petrolio e gasolina dell'Azienda nell'anno 1951 fu di tonn. 17.075.

ALLEGATO N. 3.

UTILIZZAZIONE
DEL GAS NATURALE NEGLI ANNI 1950, 1951 E 1952 (1° SEMESTRE).

SETTORE DI CONSUMO	Anno 1950		Anno 1951		1° semestre 1952	
	10 ³ mc.	%	10 ³ mc.	%	10 ³ mc.	%
<i>Usi industriali</i>						
Industrie alimentari ed agricole	18.000 -	3,59	34.376,3	3,64	23.250,5	3,56
Industrie metallurgiche e siderurgiche	124.476,9	24,84	221.351,3	23,47	124.764 -	19,10
Industrie meccaniche	9.006,7	1,80	30.636,1	3,24	43.655,2	6,69
Industrie della carta	7.192 -	1,44	32.228,1	3,41	22.900,1	3,51
Industrie tessili ed abbigliamento	29.737,1	5,93	127.445,2	13,51	99.019,2	15,16
Industrie materiali da costruzione	9.814,7	1,96	21.803,3	2,31	22.355,4	3,42
Industrie vetro, ceramica, porcellana	15.276 -	3,05	54.411 -	5,77	29.154 -	4,47
Industrie chimiche	84.389,4	16,84	146.129 - (1)	15,49	135.207,4 (2)	20,70
Industrie elettriche	43.209,4	8,62	39.386,8	4,17	29.419,8	4,50
Altre industrie	43.306,6	8,64	65.269 -	6,92	5.314,6	0,81
Totale usi industriali	384.408,8	76,71	773.036,1	81,93	535.040 -	81,92
<i>Uso domestico e riscaldamento invernale</i>						
<i>Autotrazione</i>	30.739,8	6,13	42.294,8	4,48	45.490,5	6,97
<i>Consumi di miniera</i>	80.644,7	16,09	121.635,6	12,89	65.961,1	10,10
	5.353,9	1,07	6.540,7	0,70	6.590,7	1,01
Totale netto erogazioni	501.147,2	100 -	943.507,2	100 -	653.082,4	100 -
Perdite di trasporto e differenze	20.373,5	—	7.757,9	—	11.192,6	—
Totale gas avviato al consumo	521.520,7	—	971.265,1	—	664.275 -	—

(1) Di cui 5,5 milioni circa di mc. come materia prima per sintesi.

(2) Di cui 6,3 milioni circa di mc. come materia prima per sintesi.

ALLEGATO N. 4

RIEPILOGO RILIEVI GEOLOGICI ESEGUITI NELL'ITALIA CENTRO-
MERIDIONALE DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ DELL'A. G. I. P. AL
31 OTTOBRE 1952.

REGIONE	Area rilevata in kmq. (sono com- prese anche aree sovrapposte)
Sicilia	5.500
Calabria	1.000
Lucania	1.000
Puglie	300
Campania	200
Lazio	350
Abruzzi	350
Umbria	—
Toscana	1.900
Marche	1.000
	<hr/>
TOTALI	11.600
	<hr/> <hr/>

ALLEGATO N. 5.

RILIEVI GEOFISICI ESEGUITI NELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE AL 31-10-1952 DALL'A.G.I.P.

	Anno	Zona	N. Stazioni	Area kmq.	
RILIEVI GRAVIMETRICI con bilancia di torsione	1933	Valle Latina	119	180	
	1933-34	Abruzzo	213	50	
	1934-36	Sicilia	656	600	
col gravimetro	1940-43	Fossa Bradanica Puglie	1239	10.600	
	1952	Valle Latina	740	2.500	
RILIEVI ELETTRICI (sondaggi elettrici)	Anno	Zona	N. profili	Lunghezza media	
	1933	Abruzzo	6	1.000	
	1933	Valle Latina	5	700	
	1933-36	Sicilia	125	400-1.600	
	1950-51	Fossa Bradanica	43	—	
1950-51	Marche	10	—		
RILIEVI TELLURICI	Anno	Zona	N. Stazioni	Lunghezza complessiva km.	
	1950-51	Fossa Bradanica	581	580	
1950-51	Marche	63	37		
RILIEVI SISMICI A RIFRAZIONE	Anno	Zona	N. profili	Lunghezza complessiva km.	
	1934-36	Marche	40	154	
1938-40	Fossa Bradanica	71	260		
RILIEVI SISMICI A RIFLESSIONE	Anno	Zona	N. profili	N. pozzetti	Metri perforati
	1950-51	Marche	2035	2.002	49.576
	1951	Fossa Bradanica	598	587	13.813
1951-52	Valle Latina	91	91	1.869	

ALLEGATO N. 6.

PERFORAZIONI DI ESPLORAZIONE
ESEGUITE DALLA COSTITUZIONE DELL'A.G.I.P.
AL 31 OTTOBRE 1952

REGIONE	Numero delle perforazioni eseguite		Metri complessivi
	Fino a tutto il 1945	dal 1° gennaio 1946 al 31 ottobre 1952	
Sicilia	9		9.001,50
Lucania	11	(+ 1 in corso)	7.107,70
Abruzzo	17		13.700—
Marche	1	3 (+ 1 in corso)	8.875,80
Lazio	3		2.031,95
Toscana	1		1.244—
Emilia	56	9 (+ 5 in corso)	61.385,54
Lombardia	11	6 (+ 2 in corso)	21.759,80
Veneto	5		1.968,42
Piemonte		(+ 1 in corso)	
Totali . . .	111	18	127.074,71

Nota. — Non sono state comprese in queste perforazioni di esplorazione quelle che hanno avuto esito positivo e che sono state incluse nell'elenco delle perforazioni di coltivazione.

ALLEGATO N. 7.

PERFORAZIONI DI COLTIVAZIONE ESEGUITE DALLA COSTITUZIONE DELL'A.G.I.P. AL 31 OTTOBRE 1952 NELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE

Nome del campo e Regione	Anno di scoperta o di gestione da parte dell'A.G.I.P.	Numero dei pozzi	Metri perforati
Tranutola (Lucania)	1936	44	11.225,98
Gioitto-Bronte (Sicilia)	1940	11	4.864,99
Tocco Casauria (Abruzzo)	1933	25	6.306,10
Ripi (Lazio)	1939	26	6.228,90
		106	28.625,97

ALLEGATO N. 8.

LA SITUAZIONE ATTUALE DEI METANODOTTI IN ITALIA

a) Al 1° ottobre 1952 figurano in esercizio i seguenti metanodotti:

A.G.I.P. - S.N.A.M.:

Condotte di grande diametro	(maggiore di 25 cm.)	. . .	km.	435
» medio	» (tra 25 e 16 cm.)	»	532
» piccolo	» (minore di 16 cm.)	«	845
Totale				km. 1.812

Azienda Metanodotti Padani (A.M.P.):

Condotte di medio diametro	(tra 25 e 16 cm.)	km.	116
» piccolo	» (minore di 16 cm.)	»	467
Totale				km. 583

Società Idrocarburi Nazionali (S.I.N.):

Condotte di piccolo diametro	(minore di 16 cm.)	km.	128
------------------------------	--------------------	-----------	-----	-----

Società Petroli Italiana (S.P.I.):

Condotte di piccolo diametro	(minore di 16 cm.)	»	10
------------------------------	--------------------	-----------	---	----

Società Petroli d'Italia:

Condotte di piccolo diametro	(minore di 16 cm.)	»	23
------------------------------	--------------------	-----------	---	----

Totale km. 2.556

b) Alla stessa data figurano in costruzione da parte dell'A.G.I.P. - S.N.A.M.:

Condotte di grande diametro	(maggiore di 25 cm.)	. . .	km.	548
» medio	» (tra 25 e 16 cm.)	»	270
» piccolo	» (minore di 16 cm.)	»	987

Totale km. 1.805

c) Sono inoltre in progetto al 1° ottobre 1952 da parte dell'A.G.I.P.-S.N.A.M.:

Condotte di grande diametro	(maggiore di 25 cm.)	. . . km.	66
» medio	» (tra 25 e 16 cm.) »	612
» piccolo	» (minore di 16 cm.) »	739
			—
		Totale . . . km.	1.417
			==

ALLEGATO 9.

SVILUPPO DELLA RETE DEI METANODOTTI A.G.I.P.-S.N.A.M.

Metanodotti A.G.I.P.-S.N.A.M. in costruzione al 1° ottobre 1952.

	Diametro	Lunghezza km.
Cremona-Mestre	16" (42 cm.)	197
Cortemaggiore-Tortona-Genova	16" (42 cm.)	160
Trino-Vercelli	14" (37 cm.)	18
Vercelli-Cavaglia	12" (32 cm.)	28
Novara-Cesano M.	12" (32 cm.)	52
Credera-Pagazzano	12" (32 cm.)	23
Cortemaggiore-Bologna (2° tronco)	12" (32 cm.)	70
Cavaglia-Biella	10" (25 cm.)	20
Cavaglia-Ivrea	10" (25 cm.)	20
Correggio-12" Bologna	10" (25 cm.)	15
Pagazzano-Boltiere	10" (25 cm.)	14
Pagazzano-Torre Boldone	10" (25 cm.)	23
Saronno-Tradate	10" (25 cm.)	15
Romagnano-Borgomanero	8" (22 cm.)	10
Gattinara-Varallo	8" (22 cm.)	31
Villadossola-Domodossola	8" (22 cm.)	9
Vallemosso	7" (20 cm.)	19
Vedano O.-Laveno (2° tronco)	7" (20 cm.)	14
Gallarate-Sesto Calende-Angera	7" (20 cm.)	22
Cassago-Brivio	7" (20 cm.)	15
Villa Carcina-Gardone V.T.	7" (20 cm.)	9
Rezzato-Vobarno	7" (20 cm.)	34
Gravallona-Verbania	6" (16 cm.)	12
Gallarate-Castronno	6" (16 cm.)	11
Mossa-Clusone	6" (16 cm.)	8
Bergamo-San Giovanni Bianco (2° tronco)	6" (16 cm.)	25
Val Sessera	5" (13 cm.)	12
Carato-Missaglia	5" (13 cm.)	11
Tremello-Vigevano	5" (13 cm.)	10
Laveno-Comerio	4" (11 cm.)	14
Derivazioni e allacciamenti alle industrie	vario	884
	Totale	1.805

Metanodotti A.G.I.P.-S.N.A.M. in progetto al 1° ottobre 1952

	Diametro	Lunghezza km.
Caviaga-Castellanza	14" (37 cm.)	66
Tortona-Alessandria-Casale	10" (25 cm.)	50
Mantova-Ferrara	10" (25 cm.)	80
Verona-Trento	10" (25 cm.)	90
Vercelli-Gattinara	8" (22 cm.)	32
Alessandria-Cairo Montenotte	8" (22 cm.)	76
Vercelli-Novara	7" (20 cm.)	26
Mandello-Sondrio	7" (20 cm.)	68
Cologno-Brescia	7" (20 cm.)	42
Como-Vedano O.	7" (20 cm.)	20
Montecchio-Valdagno-Schio	7" (20 cm.)	60
Vicenza-Thiene-Bassano	7" (20 cm.)	68
Vigevano-Trecate	5" (13 cm.)	16
Derivazioni e allacciamenti alle industrie . .	vario	723
	Totale	1.417

ALLEGATO N. 10.

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI AZIONARIE DEL GRUPPO A.G.I.P.

Industria Raffinazione Oli Minerali - I.R.O.M. - Roma

Capitale: L. 5.000.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	51	per	cento
Anglo Iranian Oil Company A.I.O.C. - Londra	49	»	»

Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili - A.N.I.C. - Roma

Capitale: L. 7.200.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	3,14	per	cento
Stato - Demanio	40,62	»	»
Società Generale per l'Industria Mineraria e Chi-			
mica « Montecatini » Milano	6,25	»	»
Privati	49,99	»	»

Società Nazionale Metanodotti - S.A.N.A.M. - Milano

Capitale: L. 1.000.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	87,92	per	cento
Terme Salsomaggiore	12,08	»	»

Società Termo-Elettrica Italiana - S.T.E.I. - Milano

Capitale: L. 1.000.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	20	per	cento
Società Generale per l'Industria e Mineraria e			
Chimica « Montecatini » - Milano	20	»	»
Società Generale di Elettricità « Edison » - Mi-			
lano	20	»	»
Acciaierie e Ferriere Lombarde « Falck » - Milano	20	»	»
Azienda Elettrica Municipale - Milano	20	»	»

Raffineria Oli Minerali S.p.A. - R.O.M.S.A. - Roma

Capitale: L. 200.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -	
Roma	49,99 per cento
Stato - Demanio	50,01 » »

Raffineria Italiana Oli per Trasformatori - R.I.O.T. - Genova

Capitale: L. 50.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -	
Roma	50 per cento
Esso Standard Italiana - Genova	50 » »

Società Petroli Esercizi Marittimi - S.P.E.M. - Roma

Capitale: L. 40.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli A.G.I.P. -	
Roma	14,29 per cento
Raffineria Oli Minerali S.p.A. - R.O.M.S.A. -	
Roma	35 » »
Privati	50,71 » »

Petrolibia S.p.A. - Tripoli

Capitale: Mal 20.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -	
Roma	50 per cento
Fabbrica Italiana Automobili Torino - F.I.A.T. -	
Torino	50 » »

Rifornimenti ed Aeromobili - R.I.F.A.E.R S.p.A. - Roma

Capitale: L. 10.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -	
Roma	50 per cento
Anglo Iranian Oil Company - A.I.O.C. - Londra *	50 » »

(*) La partecipazione dell'A.I.O.C. è prevista dagli accordi con l'A.G.I.P. ma non è stata ancora realizzata, quantunque se ne preveda prossimo il perfezionamento; attualmente la partecipazione A.G.I.P. è del 100 per cento.

Petrolifera Marittima - P.E.M.A.R. S.p.A. - Roma

Capitale: L. 10.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	40	per	cento
Wm. Cory & Son - Londra	40	»	»
Italian General Shipping - Londra	10	»	»
Com.te Paolo Treves - Londra	10	»	»

Società Industrie Chimiche Sintetiche - S.I.C.S. - Firenze.

Capitale: L. 200.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	7,5	per	cento
Vari	92,5	»	»

Mineraria Somala S.p.A. - Roma.

Capitale: L. 1.000.000

Azionisti: Azienda Generali Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	90	per	cento
Vari	10	»	»

Autovie Venete S.p.A. - Roma

Capitale: L. 30.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	1,66	per	cento
Vari	98,34	»	»

Ente Finanziamenti Industriali - E.F.I. - Roma

Capitale: L. 2.000.000.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. -			
Roma	0,25	per	cento
Vari	99,75	»	»

*Società Italiana di Navigazione Danubiana - S.I.N.D.A. - Roma
in liquidazione.*

Capitale: L. 4.500.000

Azionisti: Azienda Generale Italiana Petroli - A.G.I.P. - Roma	50	per cento
Fabbrica Italiana Automobili Torino - F.I.A.T. - Torino	50	» »

Azienda Metanodotti Padani « A.M.P. » - Roma.

Capitale: L. 440.000.000

Azionisti: Ente Nazionale Metano « E.N.M. » - Roma . .	50,46	per cento
Società Nazionale Metanodotti « S.N.A.M. » - Mi- lano	41,44	» »
Vari	8,09	» »

« VULCANO » Società per Azioni Ricerche e Valorizzazioni Minerarie - Messina

Capitale: L. 100.000.000

Azionisti: Società Nazionale Metanodotti « S.N.A.M. » - Mi- lano	85	per cento
Vari	15	» »

« METANO CITTÀ » S.p.A. - Milano.

Capitale: L. 50.000.000

Azionisti: Società Nazionale Metanodotti « S.N.A.M. » - Mi- lano	80	per cento
Azienda Metanodotti Padani « A.M.P. » - Roma	20	» »

Idrobitume S.p.A. - Milano.

Capitale: L. 30.000.000

Azionisti: Raffineria Oli Minerali S.p.A. « R.O.M.S.A. » - Roma	66,66	per cento
Gruppo Zabban	33,33	» »

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DEGLI SCOPI
E DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

Art. 1.

È istituito l'Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.).

Esso ha sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed ha il compito di promuovere ed attuare iniziative di interesse nazionale nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali.

Art. 2.

L'Ente nazionale idrocarburi ha l'esclusiva nelle zone delimitate nella tabella A ed annessa cartina, allegata alla presente legge:

1) della ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi; fanno eccezione i territori delle provincie di Ferrara e Rovigo, limitatamente agli strati del quaternario situati a profondità non superiori a 1.200 metri;

2) della costruzione e dell'esercizio delle condotte per il trasporto degli idrocarburi minerali nazionali.

L'Ente può altresì svolgere attività di lavorazione, trasformazione, utilizzazione e commercio di idrocarburi e dei vapori naturali in conformità delle leggi vigenti.

I diritti di esclusiva accordati dai Comuni ad imprese di produzione e distribuzione di gas, anche se municipalizzate, non impediscono la costruzione, da parte dell'Ente, di condotte per il trasporto e per la distribuzione di gas naturali attraverso il territorio dei singoli Comuni, e la distribuzione negli stessi territori del gas per uso industriale e per riscaldamento.

Nessuna indennità o compenso è dovuto ai concessionari ed ai Comuni.

Art. 3.

L'Ente può esercitare i compiti indicati negli articoli precedenti a mezzo di società controllate o collegate, delle quali può promuovere la costituzione.

I compiti per i quali la presente legge riconosce l'esclusiva all'Ente nazionale idrocarburi debbono essere esercitati a mezzo di società controllate dall'Ente stesso, il capitale delle quali può essere anche sottoscritto dallo Stato, dagli Enti parastatali, e da società con capitale interamente posseduto dagli Enti sopraelencati.

Art. 4.

L'Ente può assumere partecipazioni in società per azioni, alienare le attività che non ha interesse a conservare e procedere al riassetto o alla riorganizzazione per rami economici omogenei delle imprese controllate, in modo da assicurarne l'efficienza e di coordinarle con altre iniziative.

La vendita di partecipazioni azionarie è soggetta alla approvazione dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio quando riducano la preesistente partecipazione dell'Ente al disotto della quota di controllo.

Art. 5.

All'Ente sono trasferiti i diritti e i beni mobili e immobili dell'Amministrazione dello Stato elencati nella tabella B allegata alla presente legge.

Art. 6.

L'Ente nazionale metano cessa da ogni attività sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge. Da tale data il Consiglio di amministrazione è sciolto e le funzioni di carattere pubblico all'ente demandate dalle leggi vigenti, nonchè il patrimonio, i diritti e le obbligazioni dell'ente medesimo, sono attribuiti all'Ente nazionale idrocarburi.

Art. 7.

L'Ente nazionale idrocarburi ha un fondo di dotazione di lire 30 miliardi.

Il fondo è costituito dai diritti e dai beni trasferiti a norma dell'articolo 5 e da un conferimento dello Stato per la somma di lire 15 miliardi, da versarsi per metà nell'esercizio 1951-52 e per l'altra metà per quote uguali nei tre esercizi successivi.

Art. 8.

L'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni secondo le modalità approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio.

Alle obbligazioni stesse può essere accordata la garanzia dello Stato per il pagamento del capitale e degli interessi con decreto dei Ministri per il tesoro e per le finanze su conforme parere del Consiglio dei Ministri.

Le obbligazioni sono soggette al bollo di lire 0,10 per ogni titolo e sono esenti da qualsiasi altra tassa, imposta e tributo presenti e futuri a favore dell'Erario o degli Enti locali.

Art. 9.

Le obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo precedente sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza nonché gli Enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 10.

Le direttive generali che l'Ente deve seguire per l'attuazione dei propri compiti sono determinate da un Comitato composto dal Ministro

per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per l'industria e il commercio, che lo presiede.

CAPO II.

DELL'ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 11.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il Consiglio;
- 2) la Giunta esecutiva;
- 3) il presidente;
- 4) il Collegio sindacale.

Art. 12.

Fanno parte del Consiglio:

- 1) il presidente;
- 2) il vice presidente;
- 3) due rappresentanti del Ministero delle finanze;
- 4) due rappresentanti del Ministero della industria e commercio;
- 5) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- 6) cinque esperti;
- 7) un dirigente o impiegato e un operaio in servizio dell'Ente nazionale idrocarburi e delle società da esso controllate, designati dai dipendenti stessi, secondo le modalità che saranno fissate dal Ministro per l'industria e commercio.

Il presidente, il vice presidente e i consiglieri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta, per le categorie da 1^a a 6^a, dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nelle deliberazioni del Consiglio prevale, in caso di parità di voti, quello del Presidente.

Art. 13.

Fanno parte della Giunta esecutiva:

- 1) il presidente e il vicepresidente del Consiglio di amministrazione;

2) tre consiglieri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per le finanze e per la industria e commercio.

Art. 14.

Fanno parte del Collegio sindacale:

1) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, che lo presiede;

2) un funzionario del Ministero dell'industria e commercio;

3) un funzionario del Ministero delle finanze;

4) due professionisti iscritti negli albi degli avvocati o procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei revisori dei conti.

Sono nominati anche tre sindaci supplenti, scelti fra le categorie di cui ai numeri 1, 3 e 4.

I sindaci sono nominati con decreto dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 15.

Assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale un magistrato della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'articolo 100 della Costituzione.

Art. 16.

Il Consiglio ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo dell'Ente ed inoltre:

1) esamina il bilancio ed il conto economico e ne promuove le approvazioni;

2) approva il riparto degli utili;

3) formula le proposte di modificazione dello statuto;

4) delibera sulla emissione di obbligazioni;

5) nomina, quando occorra, Commissioni o Comitati tecnici consultivi, scegliendone i componenti anche tra persone estranee all'Ente;

6) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dal presidente o dalla Giunta esecutiva.

Tutti gli altri poteri di amministrazione, ordinaria e straordinaria spettano alla Giunta esecutiva.

I sindaci esercitano le funzioni previste dal Codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

Con decreto dei Ministri per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio, su proposta del Consiglio di amministrazione, vengono determinati anno per anno gli emolumenti da corrisponderci al presidente e al vice presidente dell'Ente, ai componenti della Giunta esecutiva, al presidente e ai componenti il Collegio sindacale, nonchè i gettoni di presenza da assegnarsi ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente, convoca il Consiglio e la Giunta esecutiva e compie gli atti di amministrazione che la Giunta riterrà di deferirgli.

Il vicepresidente coadiuva il presidente nella trattazione degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 18.

I rapporti fra l'Ente e i propri dipendenti sono regolati da contratti di impiego privato.

Art. 19.

In caso di gravi irregolarità, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio, l'amministrazione dell'Ente può essere sciolta.

In tal caso i poteri del presidente, del Consiglio e della Giunta esecutiva sono attribuiti ad un commissario straordinario.

Entro sei mesi dall'inizio delle funzioni commissariali, deve essere ricostituito il Consiglio d'amministrazione. Il termine può essere prorogato di altri sei mesi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio.

Art. 20.

Lo statuto dell'Ente è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le finanze, per il tesoro e per l'industria e il commercio.

CAPO III.

DEL BILANCIO
E DEL CONTO ECONOMICO

Art. 21.

Il bilancio annuale dell'Ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.

Il bilancio è chiuso al 30 aprile.

Entro il 30 giugno successivo esso è presentato per l'approvazione ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio con una relazione del Consiglio e del Collegio sindacale.

Entro il 30 settembre successivo il bilancio e le relazioni devono essere comunicati al Parlamento.

Art. 22.

Gli utili netti annuali risultanti dal conto profitti e perdite sono ripartiti come segue:

il 20 per cento alla formazione del fondo di riserva ordinario, regolato dalle norme statuarie;

il 15 per cento per l'incoraggiamento delle ricerche scientifiche e tecniche con particolare riguardo al settore industriale e minerario degli idrocarburi liquidi e gassosi e per la preparazione di giovani o di tecnici alle carriere relative al settore stesso;

il 65 per cento allo Stato.

Nei primi tre anni di esercizio la quota riservata allo Stato è portata in aumento del fondo di dotazione previsto dall'articolo 7.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 23.

Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente e alle Società di cui all'articolo 3 sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministro per l'industria e il commercio.

Su richiesta dell'Ente o delle Società di cui all'articolo 3, e se vi sia urgenza, il Ministro per l'industria e commercio può ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori, determinare provvisoriamente l'indennità e disporre il deposito.

Art. 24.

Alle attività minerarie svolte dalle società di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano soltanto gli articoli 10, 11, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 46, 47, 48, 49 e 50 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Alla costruzione e all'esercizio delle condotte per trasporto di idrocarburi da parte delle Società stesse si applicano le leggi relative a tale materia.

Art. 25.

L'Ente può affidare all'Avvocatura dello Stato la propria rappresentanza e difesa dinanzi a qualsiasi giurisdizione.

Art. 26.

L'Ente, per le operazioni di finanziamento compiute con le Società da esso controllate, corrisponde, in sostituzione delle imposte, una quota di abbonamento di dieci centesimi per ogni cento lire di capitale mutuato.

Gli atti compiuti dall'Ente nel primo triennio dalla entrata in vigore della presente legge

per il conseguimento delle proprie finalità, quelli da esso conclusi con le Società controllate per il riassetto e la riorganizzazione previsti nell'articolo 4, nonchè gli atti conclusi per lo stesso scopo fra le Società medesime con l'intervento dell'Ente, saranno soggetti soltanto alla tassa fissa minima di registro e ipotecaria e saranno esenti da ogni altro tributo, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici finanziari.

Art. 27.

Sono abrogati l'articolo 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, e i successivi provvedimenti legislativi con i quali venne affidato all'Azienda generale italiana petroli e prorogato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere in Italia e nelle Colonie.

Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà alla liquidazione dei conti di dare ed avere relativi alla attività svolta dall'Azienda predetta in esecuzione di tale incarico.

Art. 28.

Per i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazioni riferentisi alle zone indicate nella tabella A, allegata alla presente legge, accordati prima della sua entrata in vigore, si osservano le disposizioni della legge per la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale idrocarburi e i permissionari che beneficiano della disposizione di cui al precedente comma sono tenuti a mettere a disposizione del Ministero dell'industria e commercio i dati relativi ai rilievi

geologici e geofisici effettuati in tutte le zone delimitate nella tabella A, che possano essere comunque utili per l'elaborazione degli studi geologici.

Coloro i quali hanno l'esercizio di condotte per il trasporto di idrocarburi nelle zone indicate nella tabella A, prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare le condotte stesse, salva l'osservanza delle leggi che le riguardano.

Ai concessionari indicati nel primo comma del presente articolo potranno essere inoltre concessi, nell'interno delle singole concessioni e comunque entro un raggio non maggiore di 10 chilometri dalle stesse, la costruzione e l'esercizio delle condotte necessarie per il trasporto degli idrocarburi estratti.

Art. 29.

I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente articolo 7 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si farà fronte:

a) per lire 7 miliardi con le attività nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;

b) per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggiore credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Società stessa e lo Stato, di cui all'articolo 5 della Convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA A.

DEFINIZIONE DEI TERRITORI IN CUI LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI È ATTRIBUITA ALL' ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(Articolo 2).

1. - Linea continua corrente nel mare Adriatico parallelamente alla costa, alla distanza di chilometri 15 dalla terraferma e dalle isole lagunari, partente dal punto terminale della linea definita al n. 23 fino a 15 chilometri al largo del confine orientale della Repubblica.
2. - Linea del confine orientale della Repubblica fino a Gorizia.
3. - Da Gorizia ad Udine e Gemona lungo le strade statali nn. 56 e 13.
4. - Da Gemona lungo le strade secondarie passanti per San Daniele del Friuli, Pingano al Tagliamento, Sequals, Maniago, Montereale, Collina, Aviano fino a Sacile.
5. - Da Sacile al Ponte sul Piave della strada statale n. 13.
6. - Dal Ponte sul Piave predetto a Nervesa, Montebelluna, Asolo San Zenone, Bassano sul Grappa, lungo la strada congiungente.
7. - Da Bassano del Grappa a Cittadella, Vicenza, Verona, Brescia, lungo le strade statali nn. 47-53 ed 11.
8. - Da Brescia a Bergamo lungo l'autostrada.
9. - Da Bergamo a Como lungo la strada che passa per Ponte San Pietro, Brivio, Olgiate Calco, Inverigo.
10. - Da Como a Gallarate secondo la retta congiungente le due località.
11. - Da Gallarate lungo la strada statale n. 33 fino all'incrocio con la n. 32, indi per strade secondarie a Borgomanero, Romagnano, Gattinara, Casato, Biella Mongrande, Belengo, Ivrea.
12. - Da Ivrea a Castellamonte seguendo la strada secondaria.
13. - Linea spezzata congiungente Castellamonte-Ciriè-Rivoli.
14. - Da Rivoli lungo la strada nazionale n. 25 fino ad Avigliana.
15. - Da Avigliana a Cuneo lungo le strade secondarie passanti per Bruino, Piossasco, Pinerolo, Cavour, Saluzzo, Castiglione, Busca.
16. - Da Cuneo a Ceva per le strade nazionali nn. 22 e 28.
17. - Da Ceva a Cascare per la nazionale n. 28-bis.
18. - Da Cascare ad Acqui lungo la strada nazionale n. 30.
19. - Da Acqui a Serravalle Scrivia lungo la strada passante per Ovada e Gavi.
20. - Da Serravalle a Voghera lungo le strade nazionali nn. 35 e 10.
21. - Linea spezzata congiungente Voghera-Rocca de' Giorgio-Pianello-Rivergaro.
22. - Linea continua corrente a 15 chilometri a sud del tratto della via Emilia da Piacenza a Sant'Arcangelo di Romagna fino all'incontro della strada Rimini-Coipelò-Verrucchio-Doccia.
23. - Linea della ferrovia Doccia-Rimini, prolungata idealmente nel mare in senso normale alla costa per chilometri 15.

ITALIA SETTENTRIONALE




TABELLA B.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ MOBILIARI ED IMMOBILIARI DELLO STATO
ASSEGNATE ALL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI

(ai sensi dell'articolo 5).

1. - Valore nominale complessivo delle partecipazioni azionarie del Demanio nelle Società: A.G.I.P., A.N.I.C., R.O.M.S.A., S.Na.M. e fondo di dotazione dell'Ente Nazionale Metano	Milioni	4.582
2. - Obbligazioni A.N.I.C.	»	1.600
3. - Stabile sito in Via Lombardia a Roma, contraddistinto con numero civico 43, già sede del C.I.P. (Comitato Italiano Petroli) in liquidazione.	»	218
4. - Valutazione dell'apporto delle ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana per conto dello Stato	»	8.600
Totale		Milioni 15.000

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

In un campo e in un tema già ampiamente disputato ed esplorato, è probabilmente desiderata una disamina sobria e riassuntiva.

A tale criterio si ispira la presente relazione che prospetta ai Colleghi uno studio anche rapido della materia, giacchè ci viene solo domandato un responso in sede consultiva e cioè di istruttoria.

Che il Parlamento sia necessariamente chiamato ad apprestare una organica disciplina alla produzione degli idrocarburi, dopo che questa ha raggiunto tanto sviluppo e dopo che una intensa esperienza ne ha rivelato le esigenze, discende dalle stesse norme del Codice civile, che all'articolo 826 riserva allo Stato la proprietà delle miniere e lo immette nei beni del sottosuolo; dalla legge sulle miniere del 29 luglio 1927 e dall'articolo 43 della Costituzione, che accorda allo Stato la facoltà di assumere e assorbire imprese aventi per oggetto «servizi essenziali o fonti di energia».

Una dottrina notevolmente diffusa e che ha avuto come sostenitore anche qualche autorevole collega della nostra Commissione e fu tradotta pure in disegno di legge, sostiene che l'intera produzione degli idrocarburi debba essere assunta dallo Stato.

Altra teoria chiede che si dia adito alla iniziativa privata.

Una terza, che è quella a cui il disegno di legge in esame si ispira, ammette il metodo promiscuo e perciò dispone una esclusiva, una gestione monopolistica parastatale della ricerca e produzione degli idrocarburi nella Regione padana, in cui si sono già realizzati successi vasti e propizi; accorda invece l'accesso alla iniziativa privata nell'Italia centrale e meridionale e particolarmente in quelle zone, in

cui esplorazioni, per ora sommarie, aprono il varco a probabilità di successo.

La sistemazione legislativa della complessa materia fu dal Governo proposta con tre disegni di legge: il n. 2092, che disciplina la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; il n. 1840, che regola la costruzione e l'esercizio degli oleodotti e dei gasodotti; il n. 2201, ora in esame, che suscita l'Ente nazionale idrocarburi e ne crea l'organismo.

Essendosi dovuto rinunciare alla contemporanea trattazione dei tre provvedimenti, per il complesso lavoro legislativo incombente alla Camera e al Senato, l'ultimo disegno di legge è stato staccato dagli altri per una fondata considerazione di precedenza.

A fine luglio esso giunse nell'Aula della Camera dei deputati ed ottenne, dopo ponderata e serena discussione, l'approvazione di massima.

Valendosi dell'articolo 85 del proprio regolamento, la Camera rinviò poi alle Commissioni riunite della industria e della finanza il disegno stesso per la discussione e l'approvazione dei singoli articoli.

Compiuto tale lavoro, esso è stato trasmesso alla Presidenza del Senato, che chiede ora alla nostra Commissione di esprimersi sul medesimo.

Nella discussione svoltasi alla Camera si è pacificamente ritenuta la perspicua attività ricercatrice dell'A.G.I.P., riconoscendosi i risultati ognora progressivi conseguiti da detto ente, che bene ed animosamente diretto, ha raggiunto una notevole produzione di petrolio (l'A.G.I.P. ne dà 45.000 tonnellate all'anno) e di gasolina, il cui impianto può lavorare 1 milione e mezzo di metri cubi all'anno, aumentabili a 3 milioni.

Assai più considerevole è però la produzione di metano, che oggi raggiunge 1 miliardo e mezzo di metri cubi e sarà in grado nel 1953 di toccare i 3 miliardi, sollevando in cospicua misura la Nazione dall'acquisto di combustibili esteri.

Si è creata e si sta ognora più incrementando e diffondendo una rete di condutture atta a raggiungere i centri più lontani del territorio segnato nella cartina annessa al detto disegno di legge.

Nella discussione generale alla Camera, non è mancata la difesa della teoria, che propone la totale avocazione allo Stato della produzione degli idrocarburi.

Tuttavia l'ordine del giorno conclusivo del dibattito, che approva i criteri, a cui il disegno di legge si ispira, ha ottenuto nella votazione una notevole maggioranza; dimodochè, se è prevedibile e democraticamente giusto, che la tesi suindicata abbia anche in Senato la sua affermazione, sembrano però prevalenti le ragioni, che suggeriscono l'approvazione del testo legislativo proposto. Circa la dottrina liberista, non si può dimenticare che l'affermazione e le conquiste dell'A.G.I.P. hanno percorso un lento e faticoso, ma non mai disertato cammino, con inizio dal 1925; mentre da parte delle imprese private le esplorazioni e le iniziative furono esigue e visibilmente dominate da scetticismo.

Si può bene affermare che l'interessamento privato trascurò lungamente di impegnarsi su un terreno, che richiedeva alea, perseveranza e sacrificio e che esso si animò quando i successi dell'A.G.I.P. furono palesi.

Solo allora le profferte, le richieste e le proteste divennero pressanti, traducendosi anche in recriminazioni vivaci.

Sorge pertanto la non infondata impressione che si voglia dai liberisti, con scarsa coerenza, trarre tardivamente vantaggio da coraggiosi e pur perigliosi sforzi, dapprima sottovalutati e da altri compiuti.

Occorre anche tenere presenti certe considerazioni, che facilitano al Governo la creazione del monopolio padano, suscitando il nuovo Ente nazionale carburi e che furono esposte dal Ministro Vanoni nella discussione della legge, svoltasi alla Camera.

L'incremento della produzione, che si andava verificando negli impianti di più proficuo sfruttamento, prospettava naturalmente al Ministro delle finanze il problema della ricerca di nuovi e congrui modi di tassazione.

Ma essendo le rendite, derivanti dallo sfruttamento dei singoli giacimenti, per ragioni strutturali, le une dalle altre diverse, non sarebbe stato facile adottare un sistema di imposizione uniforme. Inoltre nella concessione di distinte zone estrattive avrebbero potuto facilmente prevalere i gruppi finanziari più forti a danno delle medie e piccole iniziative, premute da spese di produzione evidentemente maggiori.

Si profilava altresì l'opportunità di promuovere, attraverso un'unica, valida iniziativa, prezzi di distribuzione più vantaggiosi per il pubblico, perchè determinati da un grande e disinteressato ente equilibratore.

Ne avrebbe profittato anche il ceto operaio, a cui l'organizzazione di un ente di diritto pubblico apre la possibilità di un lavoro continuato e la più obiettiva tutela dei diritti di classe.

Ad eliminare gli inconvenienti ed a realizzare i benefici suindicati, apparve pertanto adatta la gestione di un ente parastatale.

Inoltre la probabile, più rapida ed agevole realizzazione delle suindicate finalità in un territorio di innate energie costruttive, quale la zona padana (individuata dalla legge), dove altresì i successi erano già visibili ed in notevole progresso, conferiva a tale iniziativa la più fondata possibilità di esito proficuo, meno probabile altrove, e allontanava i timori di perdite, che sarebbero state evidentemente deperate da non pochi contribuenti, inclini al pessimismo verso le iniziative degli enti pubblici nel campo della produzione industriale.

Premesse queste brevi considerazioni e constatazioni, eccoci all'esame delle singole disposizioni della legge.

Un nuovo Ente, l'E.N.I. assume tutte le partecipazioni dello Stato nel settore petrolifero, col carattere di una società finanziaria.

L'Ente è chiamato anche a realizzare nuove iniziative nel campo degli idrocarburi in una zona della Valle padana, che la cartina annessa alla legge indica e circoscrive.

All'E.N.J. vengono riconosciute nel territorio suindicato:

a) la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi;

b) la costruzione ed esercizio di condotte per il trasporto degli idrocarburi estratti dal territorio anzidetto.

Esso può creare società per azioni sue cooperative, in cui il capitale sia in maggioranza da esso conferito.

Può inoltre assumere partecipazioni in società per azioni ed alienare attività, colla approvazione dei Ministri delle finanze, industria e tesoro, che costituiti in comitato, danno le opportune direttive per lo sviluppo dei compiti all'Ente affidati.

Con la accordata esclusiva si giunge ad una sostanziale nazionalizzazione della industria degli idrocarburi, in una zona già valorizzata, ove i giacimenti si sono rivelati di tale importanza da influire con la loro produzione su taluni dei principali settori industriali della nostra economia.

Sono stati mossi rilievi all'eccessiva ampiezza del territorio definito dalla carta allegata alla legge e specialmente alla sua estensione alle zone prealpine in genere ed a quelle del Piemonte e del Veneto in particolare. Ma è prevalso il criterio geologico.

L'Ente viene fornito di un patrimonio di 30 miliardi.

Una metà di tale valore è dato dalle partecipazioni azionarie del Demanio nelle varie Società (A.G.I.P. — S.N.A.M.), dal fondo di dotazione statale dell'Ente nazionale metano, da obbligazioni A.N.I.C. da immobili e apporti pubblici nel campo delle ricerche, costituenti in realtà un complesso di beni di rilevanza assai superiore.

L'altra metà è costituita da un conferimento di denaro liquido, da prestarsi dallo Stato e da versare per 7,5 miliardi nell'esercizio 1951-52 colle modalità di cui all'articolo 28, e per il rimanente, con tre quote uguali di 2,5 miliardi ciascuna, negli esercizi successivi. È poi opportuno tener presente che nelle provvidenze riflettenti la lotta contro la disoccupazione è previsto un concorso statale per 20 miliardi destinati a sviluppare la costruzione di metanodotti e ricerche metanifere.

Per ottenere ulteriori mezzi finanziari, l'Ente è autorizzato ad emettere obbligazioni, esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, alle quali lo Stato può concedere la garanzia per il pagamento del capitale e interessi.

L'articolo 8 qualifica le obbligazioni dell'E.N.I. autorizza gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni stesse.

Fra tali enti è pure indicata la Cassa depositi e prestiti, riconoscendosi così l'importanza dei problemi del finanziamento e la necessità che in tale direzione si compia ogni sforzo possibile per accelerare e completare i programmi di produzione.

A formare l'organismo dell'Ente servono i seguenti organi:

- 1° il Consiglio;
- 2° la Giunta esecutiva;
- 3° il Presidente;
- 4° il Vice-Presidente;
- 5° il Collegio sindacale.

La legge indica le modalità delle nomine e dispone che alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale assista, per l'esercizio del controllo, un magistrato della Corte dei conti.

La amministrazione dell'Ente può essere sciolta in caso di irregolarità con decreto del Presidente della Repubblica, udito il Consiglio dei Ministri.

La legge dà pure disposizioni per la formazione del bilancio annuale, che deve chiudersi il 30 aprile.

Gli utili sono destinati per un 20 per cento alla formazione di una riserva ordinaria, per l'80 per cento all'incremento dei compiti dell'Ente, all'incoraggiamento di ricerche tecniche e scientifiche, specie nel settore minerario e degli idrocarburi e delle risorse energetiche ed alla preparazione di giovani aventi requisiti per rendersi utili e per eccellere in tali rami.

L'Ente non risponde degli atti delle società da esso controllate; gode di privilegi fiscali per un triennio, corrisponde le tasse minime di registro e ipotecarie, con esenzione da qualsiasi altra contribuzione.

I finanziamenti destinati all'Ente sono soggetti soltanto ad una quota di abbonamento

di 10 centesimi per ogni cento lire di capitale da ammortizzare.

Notevole è la disposizione dell'articolo 21, che dichiara di pubblica utilità le opere di volta in volta fissate e necessarie ai compiti dell'Ente, giacchè con tale disposizione si evitano le procedure, che nel loro sviluppo potrebbero ritardare o comunque ostacolare le realizzazioni deliberate.

L'Ente nazionale metano, che già aveva funzioni ridotte, è sciolto e le sue mansioni sono trasferiti all'E.N.I.

Passate così in rapida rassegna le finalità, le funzioni ed i mezzi riflettenti la creazione e la gestione di detto Ente, la nostra Commissione è in grado di esprimere il suo parere.

Gli ottimi precedenti organizzativi dello A.G.I.P. (esso costituisce la base della nuova creazione), l'impulso che l'Ente è chiamato a dare alla produzione industriale nazionale ed a servizi pubblici interessanti l'intera collettività, l'attaccamento ad un interesse gene-

rale, rimosso ogni intento di speculazione, e infine lo studio che il nuovo Ente dovrà porre nel contenere i prezzi in modo che non sorgano critiche di gestione onerosa, costituiscono la motivazione di un razionale consenso e giustificano la fiducia, colla quale il relatore propone che al disegno di legge venga accordato parere favorevole.

Sull'ultima riflessione consentitemi di porre l'accento, giacchè non deve avvenire che nelle regioni, in cui l'iniziativa privata andrà a svolgersi, la medesima possa produrre a condizioni più vantaggiose per gli utenti e cioè a prezzi più miti e finisca invece a fruire di maggiori margini perchè consentiti dall'esempio dello Stato.

Un impegno di ottima gestione, del quale per verità ci danno affidamento l'opera, l'intelligenza e lo zelo finora spiegati dai dirigenti dell'A.G.I.P., affianca la legge e ne auspica il successo.

LONGONI, *estensore*.